NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI E DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS

Art. 15

Anticipazione di fondi

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio anche dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, fondi della Cassa vaglia nei limiti delle integrazioni di fondi preventivamente assentite dal Ministero del tesoro a favore di capitoli di spese di personale che saranno annualmente determinati con la legge di bilancio.

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, non più in vigore dal 1 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Estremi	Legge 12 agosto 1974, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attribuzioni-e-di-trattamento-economico-del/art-15-anticipazione-di-fondi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it